



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. 107411 del 16-08-2010

AL DR. ... (OMISSIS)...

e-mail: ... (omissis)...

OGGETTO: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) - Richiesta di chiarimenti in merito ai criteri di legittimazione alla sottoscrizione.

Con messaggio di posta elettronica del 9 luglio 2010 vengono richiesti chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di "intermediari", di procedere alla sottoscrizione delle pratiche "ComUnica" in luogo degli obbligati.

Viene chiesto, in particolare, se soggetti diversi da quelli previsti dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 possono procedere alla sottoscrizione, in luogo degli obbligati, della modulistica "registro imprese" con cui si provvede al deposito dei bilanci societari, con le modalità semplificate previste dalla circolare ministeriale n. 3616/C del 15 febbraio 2008.

Va evidenziato immediatamente, a tale riguardo, che, ai sensi dell'articolo 5, c. 1, lett. "b", del D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'adempimento del deposito dei bilanci societari nel registro delle imprese è escluso dalla procedura ComUnica.

Le indicazioni contenute nella citata circolare non possono, di conseguenza, trovare applicazione nei confronti di detto adempimento.

Nel contempo, sembra opportuno, in via generale, esporre quanto segue.

Questa Amministrazione in diversi pareri resi sull'argomento, ivi incluso il parere prot. n. 64327 del 4 giugno 2010 richiamato nel messaggio di posta elettronica che si riscontra, ha chiarito che la disciplina della Comunicazione unica non ha innovato (se non per aspetti che qui non rilevano) la disciplina sostanziale sottesa agli adempimenti nella stessa confluiti.



La modalità semplificata, individuata nella citata circolare n. 3616/C, con cui, mediante apposita “procura speciale”, l’obbligato può delegare un terzo a svolgere per suo conto adempimenti ComUnica riguarda, pertanto, solo quegli aspetti della procedura (quale la sottoscrizione della distinta del “Modello Comunicazione” previsto, in ultimo, dal decreto 19 novembre 2009, Allegato A) già non sottoposti a propria autonoma disciplina.

Detta semplificazione risulta, d’altra parte, possibile, proprio in quanto le modulistiche sottostanti, e in particolare, per quello che qui interessa, quella relativa al registro delle imprese, continuano ad essere compilate nel rispetto della rigorosa disciplina che le regola.

Nello specifico, come evidenziato anche nel parere ministeriale prot. n. 64327 citato, è possibile in ogni caso, per l’imprenditore, delegare un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica “registro imprese”, ma, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3575/C del 20 aprile 2004, nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2-*quater* e 2-*quinqies* dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000, ciò si attuerà nella forma semplificata dell’ <<incarico>>, mentre per tutti gli altri soggetti sarà necessario un vero e proprio atto di procura, nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.

Risulta evidente, da quanto sopra esposto, che una notevole semplificazione delle procedure amministrative da espletare sarebbe possibile ove si raggiungesse un grado adeguato di diffusione tra l’utenza dei dispositivi per la sottoscrizione digitale degli atti e delle relative domande di trasmissione, che eliminerebbe la necessità di delegare ad altri detti adempimenti.

Questa Amministrazione non ha mancato, sin dalla prima emanazione dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000, di sottolineare l’importanza di detta diffusione, di cui, problematiche quale quella oggetto della nota che si riscontra, non fanno che confermare l’attualità.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

Maccheroni

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.332